



COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORDINANZA

N. 83 DEL 03/10/2025

OGGETTO:

SOSPENSIONE TEMPORANEA SCARICHI FOGNARI DI TIPO PRODUTTIVO E DI TIPO CIVILE CAT. C per mercoledì 22 ottobre 2025

IL SINDACO

VISTA la richiesta da parte di Acque Bresciane S.r.l. del 22.09.2025 prot. 0113824, acquisita agli atti in data 23.09.2025 prot. 0009572, con cui comunica di dover effettuare un intervento di pulizia degli impianti di sollevamento fognario del collettore consortile in Via Risorgimento a Iseo il giorno 22.10.2025 dalle 7.30 alle 17.00 con interruzione del funzionamento dello stesso;

CONSTATATO che per eseguire tali interventi è necessario sospendere temporaneamente gli scarichi nella pubblica fognatura, provenienti da insediamenti sia di tipo produttivo che di tipo civile di categoria "C", con scarico contenenti le sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06, parte terza, nella giornata interessata dall'intervento;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA

agli utenti della pubblica fognatura e per le motivazioni indicate in premessa, la sospensione temporanea degli scarichi nella pubblica fognatura, provenienti **da insediamenti sia di tipo produttivo che di tipo civile di categoria "C"**, con scarichi contenenti le sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06 parte terza, nella seguente giornata:

MERCOLEDI' 22 OTTOBRE 2025
o, in caso di condizioni meteorologiche avverse
MERCOLEDI' 29 OTTOBRE 2025
dalle 7.30 alle 17.00

La presente ordinanza verrà esposta all'albo Pretorio del Comune di Sale Marasino, fino alla scadenza degli interventi;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento;

I contravventori saranno puniti a termini di legge.

IL SINDACO

Chiara Turelli

Firma omessa

Definizione di scarichi e loro classificazione

S'intende per scarico l'immissione in fognatura, con carattere continuo, discontinuo, episodico, saltuario o periodico di materiali solidi e/o liquidi e/o gassosi anche provenienti da dilavamento. Agli effetti del presente Regolamento gli scarichi idrici di rifiuto vengono classificati in base alla qualità ed alla provenienza.

In base alla **qualità** si classificano in:

- scarichi di acque bianche (scarichi di acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, piazzali e strade);
- scarichi di acque nere (scarichi derivanti dai servizi igienici dei fabbricati a qualsiasi uso adibiti);
- scarichi di acque di processo (scarichi derivanti dai processi di lavorazione degli insediamenti produttivi di cui al precedente articolo).

In base alla **provenienza** si classificano in:

- a) scarichi provenienti da insediamenti produttivi;
- b) scarichi provenienti da insediamenti civili e scarichi d'insediamenti civili adibiti a prestazioni di servizio;
- c) scarichi provenienti da ospedali e case di cura.

a) SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:

Gli insediamenti produttivi possono presentare le seguenti situazioni:

- 1) negli insediamenti produttivi non esistono scarichi connessi alla lavorazione e gli unici scarichi sono quelli provenienti dalle acque meteoriche e dai servizi igienici del personale addetto: in questo caso lo scarico è assimilabile a quello di un'utenza civile.
- 2) Negli insediamenti produttivi esistono scarichi di lavorazione, completamente separati (doppia rete di fognatura interna con distinti misuratori di scarico) da quelli civili: i due tipi di scarico saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni e tariffe pertinenti.
- 3) Negli insediamenti produttivi i due tipi di scarico (civile e produttivo) sono mescolati tra loro (unica rete di fognatura interna): in tal caso sono soggetti alle stesse norme previste per gli scarichi puramente produttivi.

b) SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI:

Ai fini della loro disciplina, gli scarichi degli insediamenti civili, come definiti dall'art. 1 - quater - del D.L. 10/8/76 n. 544 convertito con modificazioni della Legge 8/10/76 n. 690, dall'art. 1 della L.R. 27/5/85 n. 62 e dell'allegato a) della L.R. 30.5.81 n. 25, sono distinti nelle categorie di seguito convenzionalmente indicate:

- **CATEGORIA C** scarichi di acque di rifiuto d'insediamenti adibiti a prestazione di servizi. Si considerano appartenenti a questa categoria, gli scarichi di servizi provenienti dai seguenti insediamenti:

- a) stazione di distribuzione carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico;
- b) lavanderie ad umido e tintorie;
- c) studi e laboratori fotografici e radiografici;
- d) depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi; depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione;
- e) depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;

- f) mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura, fiori e laboratori annessi alla vendita di prodotti alimentari;
- g) macelli annessi ai negozi di vendita di carne;
- h) laboratori d'analisi;
- i) mense, ristoranti e cucine con potenzialità > a 300 pasti/die.